

EDILIZIA INDUSTRIA: Elemento Variabile della Retribuzione "EVR" per l'anno 2019

In data 29 gennaio 2019 le parti territoriali firmatarie dell'accordo relativo al rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale Edilizia Industria si sono incontrate per calcolare e verificare i parametri previsti dall'art. 4 dell'accordo territoriale del 23/01/2018, ai fini della corresponsione dell'EVR.

All'esito del raffronto effettuato dalle parti contrattuali con riferimento ai quattro parametri e periodi triennali concordati nell'accordo ai fini della determinazione dell'EVR, quest'ultimo viene riconosciuto per il 2019 nella misura massima del 4% dei minimi in vigore alla data 1 luglio 2014, essendo attualmente stato raggiunto un incremento con riferimento a tutti i quattro parametri (vedasi allegato).

L'elemento di cui sopra, da pagarsi in 12 rate mensili a consuntivo rispetto all'anno di effettivo conseguimento degli indicatori di cui sopra, è erogato esclusivamente per le ore ordinarie effettivamente lavorate, per le festività e per le ore di recupero (banca ore e flessibilità) nel mese di erogazione, per un massimo di 173 ore.

Anche per gli impiegati l'erogazione dell'EVR avverrà a consuntivo su base mensile in 12 rate. A tal fine verranno presi in considerazione i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato presso l'impresa nell'anno di erogazione. La frazione di mese non superiore a quindici giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni. L'EVR sarà inoltre erogato esclusivamente al personale in forza e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, e per l'effetto sarà anche escluso dagli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, così come dalla contribuzione alla Cassa Edile.

Si rammenta poi che a seguito della sopra descritta verifica annuale a cura delle parti sociali territoriali dell'effettivo conseguimento dell'incremento degli indicatori definiti nell'accordo e determinata la percentuale dell'EVR a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale e quindi con esclusione delle ore di cassa integrazione guadagni per qualsiasi causale;
2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali utilizzate per il calcolo provinciale e quindi per l'anno corrente come di seguito indicato:

Anno 2019: triennio 2016-2017-2018 su triennio 2015-2016-2017.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro. Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, la singola impresa interessata avrà la facoltà di non erogare l'EVR. Qualora invece solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR come segue: laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%. Al fine di cui sopra l'azienda dovrà attivare la seguente procedura:

1. rendere un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali al Collegio dei Costruttori Edili e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;

2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Si ricorda, infine, che l'EVR è da considerare quale premio variabile e pertanto, in presenza dell'incremento di almeno uno degli indicatori definiti nell'accordo è in possesso dei requisiti di legge ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva agevolata, pari al 10%, di cui all'art. 1 c. 182-191 L. 208/2015, come modificato dall'art. 1, commi 160 e segg. L. 232/2016.

[© Assoimprenditori Alto Adige 2019](#)

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
IMPORTI LORDI DA EROGARE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER
L'ANNO 2019

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE EDILIZIA INDUSTRIA DEL 23.01.2018

01/07/2014
minimi di paga base mensili

EVR orario DA EROGARE AGLI OPERAI			
1° livello	2° livello	3° livello	4° livello
0,19	0,22	0,25	0,26

VARIABLES LOHNELEMENT
BRUTTOBETRÄGE FÜR DAS JAHR 2019 IN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

LANDESERGÄNZUNGSVERTRAG DER BAUINDUSTRIE VOM 23.01.2018

01/07/2014
minimi di paga base mensili

VLE für Arbeiter pro Stunde			
1° Stufe	2° Stufe	3° Stufe	4° Stufe
0,19	0,22	0,25	0,26

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

IMPORTI LORDI DA EROGARE NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO PER L'ANNO 2019

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE EDILIZIA INDUSTRIA DEL 23.01.2018

01/07/2014
minimi di paga base mensili

EVR mensile DA EROGARE AGLI IMPIEGATI						
1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	6° livello	7° livello
32,61	38,16	42,40	45,66	48,92	58,71	65,23

VARIABLES LOHNELEMENT

BRUTTOBETRÄGE FÜR DAS JAHR 2019 IN DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

LANDESERGÄNZUNGSVERTRAG DER BAUINDUSTRIE VOM 23.01.2018

01/07/2014
minimi di paga base mensili

VLE für Angestellte pro Monat						
1° Stufe	2° Stufe	3° Stufe	4° Stufe	5° Stufe	6° Stufe	7° Stufe
32,61	38,16	42,40	45,66	48,92	58,71	65,23